



*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

U.prot DVA DEC-2012-0000042 del 29/02/2012

VISTO l'art. 7, comma 3 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 "*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale*";

VISTI gli articoli 26 e 28 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152 come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4;

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni*";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. n. 90 del 14 maggio 2007 che istituisce la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, e le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con legge 14 luglio 2008, n.123;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) del 26 aprile 2010, acquisita al prot. n. DVA-2010-0010898 del 27 aprile 2010, presentata ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., dalla Società San Leon Energy S.r.l. con sede in piazza Vescovio, 7 Roma, concernente il progetto esplorativo preliminare da realizzare nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi,

pr *10*

denominato "d 353 CR.SL", ubicato al largo delle coste siciliane da cui dista circa 20 km;

CONSIDERATO che successivamente alla presentazione della domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA è entrato in vigore il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 che all'art. 2, comma 3, lettera "h", prevede l'apporto di modifiche all'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 ed in particolare aggiunge il comma 17 che dispone: *"ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 91. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionali. Per la baia storica del Golfo di Taranto di cui all'articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, il divieto relativo agli idrocarburi liquidi è stabilito entro cinque miglia dalla costa. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239";*

CONSIDERATO che detto comma 17 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., abrogando il comma 81 dell'art. 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, ha stabilito l'assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare;

VISTA la nota n. DVA-2010-0027828 del 17 novembre 2010 con cui, stante la normativa sopra richiamata, è stato comunicato alla Società San Leon Energy s.r.l. il preavviso di rigetto dell'istanza di verifica di applicabilità della VIA pervenuta in data 27/04/2010 per il progetto "relativo al permesso di ricerca per idrocarburi denominato "d 353 CR-SL", informando la stessa Società, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.,

della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni in merito;

PRESO ATTO CHE:

- con nota del 25/11/2010, acquisita con prot. DVA-2010-0029149 del 01/12/2010, la Società San Leon Energy s.r.l., ha riscontrato la sopra richiamata comunicazione ex art. 10-*bis*;
- la Società San Leon Energy s.r.l. non ha fornito, con la propria nota del 25/11/2010, osservazioni pertinenti al progetto di cui trattasi e alle modalità procedurali seguite, bensì unicamente osservazioni relative ad un evidente rifiuto contenuto nel dispositivo di un parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS relativo ad altro diverso progetto della stessa Società;

ACQUISITO il parere n. 560 formulato in data 29 ottobre 2010 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, acquisito con prot. DVA-2010-0028492 del 24/11/2010, relativamente progetto presentato dalla Società San Leon Energy S.r.l.; che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

CONSIDERATO che:

- la norma introdotta dall'art. 2, comma 3, lettera "h" del D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 modifica l'art. 6 del D.Lgs. n. 152/2006, stabilendo in particolare al comma 17 l'assoggettamento alla procedura di VIA delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare, qualora non localizzate in area di divieto;
- la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con parere n. 560 del 29 ottobre 2010, sulla base della normativa sopra richiamata, si è espressa in merito alla necessità di assoggettamento alla procedura di VIA del progetto di cui trattasi, qualora localizzato al di fuori di una area sottoposta a divieto;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., alla conclusione del procedimento;

f (12)

SI DETERMINA

Parchiviazione del procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione d'impatto ambientale relativo al progetto esplorativo preliminare da effettuare nell'ambito del permesso di ricerca per idrocarburi, denominato "d 353 CR.SL", ubicato al largo delle coste siciliane da cui dista circa 20 km, presentato dalla Società San Leon Energy S.r.l. con sede in piazza Vescovio, 7 Roma

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società San Leon Energy S.r.l., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Siciliana, alla Provincia di Trapani, al Comune di Mazara del Vallo, nonché al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Siciliana comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni eventualmente interessate.

Il presente provvedimento sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali.

Il presente provvedimento è reso disponibile sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. ~~Mariano~~ Grillo)

12